

Comune di PARELLA

Città Metropolitana di TORINO

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30.07.2020

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento
- Articolo 2 Limiti alla potestà regolamentare
- Articolo 3 Pubblicità e informazione e rapporti con il cittadino
- Articolo 4 Assistenza al contribuente

TITOLO II DISCIPLINA DELLE ENTRATE

- Articolo 5 Individuazione delle entrate
- Articolo 6 Regolamentazione delle entrate
- Articolo 7 Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote e scadenze di versamento
- Articolo 8 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Articolo 9 Forme di gestione delle entrate
- Articolo 10 Soggetti responsabili delle entrate
- Articolo 11 Attività di verifica e controllo
- Articolo 12 Poteri ispettivi
- Articolo 13 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria
- Articolo 14 Sanzioni ed interessi
- Articolo 15 Compensazione tra debiti e crediti su iniziativa del Comune
- Articolo 16 Compensazione di entrate
- Articolo 17 Modalità di pagamento
- Articolo 18 Versamento di tributi di modesto ammontare
- Articolo 19 Rimborsi
- Articolo 20 Tutela giudiziaria

TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA

- Articolo 21 Recupero bonario delle entrate patrimoniali
- Articolo 22 Accertamento esecutivo tributario
- Articolo 23 Accertamento esecutivo patrimoniale
- Articolo 24 Riscossione coattiva
- Articolo 25 Interessi moratori
- Articolo 26 Costi di elaborazione e notifica
- Articolo 27 Rateizzazioni
- Articolo 28 Discarico per crediti inesigibili

TITOLO IV ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

CAPO I INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

- Articolo 29 Diritto di interpello del contribuente
- Articolo 30 Presentazione dell'istanza di interpello
- Articolo 31 Istanza di interpello
- Articolo 32 Adempimenti del Comune
- Articolo 33 Efficacia della risposta all'istanza di interpello

CAPO II AUTOTUTELA

- Articolo 34 Autotutela – Principi
- Articolo 35 Autotutela su istanza di parte
- Articolo 36 Procedimento in autotutela d'ufficio

CAPO III ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Articolo 37 Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Articolo 38 Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

Articolo 39	Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione
Articolo 40	Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio
Articolo 41	Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente
Articolo 42	Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento
Articolo 43	Atto di accertamento con adesione
Articolo 44	Perfezionamento della definizione
Articolo 45	Effetti della definizione
Articolo 46	Riduzione della sanzione
CAPO IV	RECLAMO/MEDIAZIONE
Articolo 47	Reclamo/ Mediazione- ambito di applicazione
Articolo 48	Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione
Articolo 49	Trattazione dell'istanza
Articolo 50	Accordo di mediazione
Articolo 51	Perfezionamento dell'accordo di mediazione
Articolo 52	Sanzioni
Articolo 53	Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale
Articolo 54	Provvedimento di diniego
Articolo 55	Irregolarità nel perfezionamento della definizione
CAPO V	RAVVEDIMENTO OPEROSO
Articolo 56	Ambito applicativo dell'istituto del ravvedimento operoso e estensione della sua applicazione
TITOLO V	DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 57	Pubblicità
Articolo 58	Norme abrogate
Articolo 59	Casi non previsti dal presente regolamento
Articolo 60	Rinvio dinamico
Articolo 61	Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., dal D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i. e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti Comunali, per quanto non disciplinato da questi ultimi.
3. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., disciplina inoltre le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successive alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
4. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dall'art. 1, commi da 792 a 804, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi d'equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Articolo 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Articolo 3

Pubblicità e informazione e rapporti con il cittadino

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criterio di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità e buona fede.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. A tal fine il Comune assicura un servizio di informazione in materia di entrate volto a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni del Comune contenute in leggi, regolamenti e in provvedimenti amministrativi. L'obiettivo potrà essere conseguito, anche congiuntamente, attraverso l'affissione di manifesti, avvisi ed articoli su quotidiani locali, pubblicazione se presenti su riviste periodiche e sul sito internet del Comune.

Articolo 4

Assistenza al contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e su richiesta dell'interessato, al calcolo dei tributi, alla compilazione dei modelli di versamento, alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente. A tal fine possono essere utilizzate le modalità telematiche di comunicazione nel rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e dell'individuazione dell'interessato.

2. Il servizio è svolto in forma gratuita. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite e alla documentazione presentata dal contribuente.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Articolo 5

Individuazione delle entrate

1. Risultano disciplinate in via generale dal presente regolamento le entrate tributarie ed extratributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
3. Costituiscono entrate di extratributarie, tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 2, quali:
 - a) entrate patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
 - b) i corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
 - c) i canoni d'uso;
 - d) i corrispettivi dei servizi pubblici e a domanda individuale;
 - e) qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi e regolamenti o a titolo di liberalità;
 - f) le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Articolo 6

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune potrà adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i., tale regolamento, anche se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie devono essere inseriti telematicamente, unitamente alla deliberazione di approvazione, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni in legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i..
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 7

Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote e scadenze di versamento

1. Al Consiglio Comunale compete l'adozione di atti fondamentali concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale per l'imposta municipale propria (IMU), per la tassa sui rifiuti (TARI) e per l'addizionale comunale all'IRPEF e della Giunta Comunale per i restanti tributi entro i limiti massimi e/o minimi stabiliti dalla legge per ciascuno di essi, nei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio, salvo diversa disposizione legislativa, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
3. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, fatti salvi atti di concessione pluriennale, sono di norma fissati con apposita delibera della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che sia raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

4. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinate con apposita delibera della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, o di regolamento ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata una congrua copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.
5. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.

Articolo 8

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. L'organo comunale competente provvede a disciplinare le fattispecie di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle previsioni legislative in materia.
2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, salvo espressa esclusione.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile. È fatta salva, comunque, l'applicazione degli articoli 71 e 75 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Articolo 9

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997:
 - gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
 - affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997;
 - affidamento mediante convenzione a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla e che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - affidamento a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, iscritte nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. La forma di gestione mediante affidamento a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per i cittadini e deve prevedere forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi e la regolare esecuzione dei contratti.

Articolo 10

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il Piano esecutivo di gestione o atto di indirizzo equivalente, le attività che le determinano

e che ne sono collegate.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Per tutte le entrate per le quali è prevista la riscossione coattiva, tutte le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione degli elenchi dei contribuenti/utenti morosi competono al responsabile del servizio finanziario, il quale appone anche il visto di esecutività. I suddetti elenchi vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli responsabili servizi, che le trasmettono al Responsabile del servizio finanziario corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione. Il Responsabile del servizio finanziario è, in particolare, responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale ai fini dell'emissione degli avvisi di accertamento esecutivo.

Articolo 11

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. con esclusione delle norme di al capo III "Partecipazione al procedimento amministrativo".
3. Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il responsabile, ravvisando ipotesi di inadempienza, può invitare a fornire chiarimenti nei modi e nei termini eventualmente previsti dalla legge, dagli specifici regolamenti ed inviare eventuali note di sollecito.
5. In particolare, per quanto riguarda le entrate tributarie, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo si riscontrino inadempienze o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge o di regolamento, prima di emettere provvedimenti accertativi o sanzionatori, si invita il contribuente a fornire chiarimenti anche al fine di informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
6. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dal precedente art. 10.

Articolo 12

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente l'Ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento di tutte le attività finalizzate alla riscossione dell'entrata è di competenza del responsabile della stessa, anche con l'impiego di personale appartenente ad altri uffici o servizi.
3. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio Tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario o a favorirne la consultazione, fornendo al riguardo tutte le informazioni necessarie.
4. In particolare, i soggetti, privati o pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per le installazioni di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio Tributi, con modalità da concordare.

Articolo 13

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma precedente.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione, o mediante raccomandata A/R o per consegna diretta, o con ogni altro mezzo, anche telematico, da cui

emerga con certezza il ricevimento in ogni suo elemento da parte del destinatario. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

4. Agli utenti morosi verranno applicati gli interessi legali tempo per tempo vigenti, fatte salve le sanzioni, gli interessi e le spese previste dalle specifiche disposizioni di legge e/o di regolamento.
5. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in Euro 12,00 (dodici/00). Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.

Articolo 14

Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni sono determinate in relazione alle disposizioni dei D.Lgs. n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e s.m.i..
2. La misura annua degli interessi, applicati sulle entrate tributarie, è pari al tasso di interesse legale.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 15

Compensazione tra debiti e crediti su iniziativa del Comune

1. Nel caso in cui tra il Comune ed un terzo soggetto esista un obbligo reciproco di debito e credito, anche di natura diversa (tributaria, patrimoniale) gli stessi, qualora siano liquidi ed esigibili, si estinguono, ai sensi dell'art. 8 della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) e dell'art. 1241 e seguenti del Codice Civile, per gli importi corrispondenti secondo quanto disposto dalle relative normative.
2. Il debitore e il creditore devono comunicare per scritto l'ammontare degli importi dovuti o a credito alla controparte e stabilire le reciproche condizioni della compensazione.
3. Il responsabile del Servizio Finanziario, qualora lo ritenga opportuno e dopo aver acquisito l'assenso del responsabile della singola entrata, provvede ad effettuare la compensazione e a darne comunicazione per iscritto al debitore/creditore.
4. Il responsabile del Servizio Finanziario provvede ad effettuare le relative contabilizzazioni di bilancio.

Articolo 16

Compensazione di entrate

1. Il contribuente o utente, nei termini di versamento di un'entrata, può detrarre dalla somma dovuta eventuali eccedenze di versamento effettuato in periodi precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto di rimborso.
2. Il contribuente o utente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, deve presentare al comune o, al concessionario, per le entrate gestite da terzi, entro la scadenza del pagamento, apposita dichiarazione sottoscritta contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale;
 - l'entrate oggetto di compensazione;
 - la somma dovuta al lordo della compensazione;
 - i riferimenti dei versamenti della maggiore somma versata sulle quali è stata operata la compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito sono maggiori delle somme dovute, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi della stessa entrata, previa autorizzazione iniziale dell'ente.
4. È facoltà del contribuente o utente presentare entro i termini previsti dalla normativa vigente istanza di rimborso per le somme a credito non utilizzate in compensazione.

Articolo 17

Modalità di pagamento

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta

salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

2. Le modalità di pagamento delle altre entrate comunali sono previste nei regolamenti relativi ad ogni singola entrata. Qualora lo specifico regolamento non le preveda e ferme restando le modalità eventualmente previste dalla legge, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, fino all'entrata in vigore dell'obbligo di pagamento esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA, mediante (a titolo non esaustivo):
 - a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b. versamento sui conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero sul conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria;
 - c. disposizioni, giroconti, bonifici, assegni circolari, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d. mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
3. In alternativa al Tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie e non tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97.

Articolo 18

Versamento di tributi di modesto ammontare

1. L'importo, già arrotondato ai sensi dell'art.1, comma 168, della legge 296/06, dovuto a titolo di versamento volontario non è da effettuarsi per gli importi minimi previsto nei regolamenti dei singoli tributi.

Articolo 19

Rimborsi

1. Il contribuente o utente, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e contenere i riferimenti dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.
3. Sulle somme dovute a titolo di rimborso di tributi, maturano gli interessi annui in misura pari al tasso legale vigente nel periodo oggetto di rimborso.
4. Non si procede al rimborso di entrate in presenza di posizioni debitorie accertate a carico del contribuente o utente.
5. I rimborsi sono disposti a seguito dell'azione di accertamento o su istanza del contribuente, entro 180 giorni dalla data della presentazione dell'istanza di rimborso, correlata di dati o informazioni che consentano il controllo dell'Ente. Entro la stessa data deve essere adottato atto di accoglimento completo, parziale o di diniego.
6. Il Comune non procede al rimborso delle entrate erroneamente versate, per somme inferiori ad € 12,00, comprensivi di interessi. In caso di entrate tributarie, l'importo di riferisce ad ogni singola annualità.

Articolo 20

Tutela giudiziaria

1. Nelle controversie giudiziarie nelle quali l'Ente abbia deciso di intervenire, si rinvia alle norme statutarie tempo per tempo vigenti, per l'individuazione del rappresentante del Comune, il quale può delegare a rappresentare l'Ente il responsabile dell'entrata specifica.
2. Il rappresentante del Comune può anche procedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, anche in via preventiva, per singola entrata o per più entrate.

TITOLO III

RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 21

Recupero bonario delle entrate patrimoniali

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, come disciplinato nel precedente articolo 8, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria, per le quali vigono i termini e le modalità previsti dalla specifica normativa.

Articolo 22

Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 23

Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Ai sensi di quanto affermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, la disciplina di cui all'art. 1, commi da 792 a 804, della legge 27/12/2019, n. 160 non si applica alla riscossione delle contravvenzioni stradali. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 24

Riscossione coattiva

1. Decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica e trascorsi i 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. In relazione alla riforma della riscossione prevista dalla legge n. 160/2019, la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene:
 - a) in forma diretta da parte del Comune;
 - b) mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
 - c) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle entrate-Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 01 dicembre 2016, n. 225. A tal fine il Consiglio comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.
5. La procedura di riscossione avviene dal 01/01/2020 tramite l'emissione degli atti di cui all'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 (Avvisi di accertamenti esecutivi) o, per gli atti di accertamento già notificati alla data del 31/12/2019, tramite ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 o cartella esattoriale, anche avvalendosi degli strumenti di cui al Titolo II del DPR 602/1973.
6. Ogni spesa relativa all'attivazione della procedura di riscossione, posta a carico del debitore, verrà regolamentata come per legge.
7. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
8. Di norma non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta nell'arco di uno o più esercizi finanziari, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di € 30,00, salvo le diverse disposizioni previste dalle specifiche disposizioni di legge o regolamentari delle singole entrate.

Articolo 25

Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'art. 792, lettera i), della legge 160/19.

Articolo 26

Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
2. una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
3. una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
4. Al fine di mantenere equità di trattamento rispetto alle procedure adottate e di considerare la copertura costi che il Comune dovrà affrontare in relazione alla procedura di riscossione coattiva, si stabilisce:
5. di utilizzare le tariffe postali di Poste Italiane in vigore al momento della spedizione dei documenti / atti, ovvero gli importi definiti all'art. 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 settembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 254 del 30 ottobre 2012, quali costi da porre a carico dei debitori morosi a titolo di rimborso spese per le tipologie di spedizione riportate nella "Tabella 1" dell'Allegato 1 al presente regolamento. In caso di variazioni tariffarie imposte da Poste Italiane durante l'attività coattiva, i costi saranno automaticamente aggiornati;
6. di quantificare forfetariamente gli importi di rimborso per spese amministrative dovute all'ente da parte del debitore moroso per l'emissione e gestione dei documenti e degli atti indicati nella "Tabella 2" dell'Allegato 1 al presente regolamento;
7. di porre a carico del debitore moroso i costi relativi alle visure ipotecarie, catastali, camerali e ricerche in genere secondo gli importi indicati nella "Tabella 3" dell'Allegato 1 al presente regolamento.
8. Gli importi indicati nelle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate in base alle disposizioni di legge.

Articolo 27

Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo secondo il seguente schema, previsto dall'art.1, comma 796 della L. 160/2019:

a.	rate mensili minimo	rate mensili massimo
fino 100 €	Nessuna dilazione	
Da 100,01 a 500,00 €	4	4
Da 501,00 a 3.000,00 €	5	12
Da 3.001,00 a 6.000,00 €	13	24
Da 6.001,00 a 20.000,00 €	25	36
Oltre 20.000,00 €	37	72

2. Per importi superiori a € 10.000,00 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
3. Al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, che indichi le puntuali motivazioni idonee a comprovare lo stato. Al fine di verificare l'esistenza della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà il Comune può richiedere al debitore di produrre tutta la documentazione eventualmente necessaria che non sia già in possesso dell'ente (es. certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), eventualmente aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione, del debitore, ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito dei componenti il nucleo familiare).
4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 23, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, che deve essere versata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
6. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, il versamento della prima rata deve essere corrisposto entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale versamento non sono applicati interessi moratori.
7. Alla data del perfezionamento della procedura di rateizzazione, vengono sospese le misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
8. Il mancato pagamento di due rate, dopo espresso sollecito, anche non consecutive, nel corso del periodo di rateizzazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
9. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali anticipate.
10. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
11. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.
12. È inoltre possibile concedere la rateizzazione, su richiesta del debitore e anche in assenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, qualora il debito sia di importo superiore a € 10.000,00. In tal caso la rateizzazione è concessa in massimo n. 4 rate trimestrali, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In nessun caso è concessa la rateizzazione delle somme quando siano esistenti a carico del contribuente situazioni di morosità relative a precedenti rateizzazioni o per le quali sono già iniziati gli atti di procedura esecutiva successiva alla notifica dei provvedimenti di accertamento.
13. Il presente articolo si applica alle rateizzazioni perfezionate con decorrenza dal 1.08.2020.

Articolo 28

Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio finanziario l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali o dei quali l'ente ha notizie certe di inconsistenza del relativo patrimonio sono dichiarati provvisoriamente inesigibili. Tali crediti sono stralciati prudenzialmente dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio e sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario sino al compimento del termine di prescrizione o sino alla definizione del relativo procedimento.

3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.
4. La dichiarazione di inesigibilità è effettuata qualora non risulti conveniente per l'ente proseguire nel procedimento secondo criteri di economicità, valutati in base al rapporto tra costi amministrativi o costi di difesa della pretesa tributaria o patrimoniale e importo ritraibile dall'entrata dovuta.
5. Per l'attività di riscossione coattiva il credito viene dichiarato inesigibile ad esempio:
 - quando le spese del procedimento di riscossione coattiva risultino essere di importo presunto pari o superiore al credito;
 - quando le spese del procedimento di riscossione coattiva risultino essere di importo presunto pari alla metà del credito, qualora siano già state esperite, senza successo, azioni esecutive nei confronti dello stesso contribuente, e dalle informazioni in possesso degli uffici la situazione patrimoniale del creditore non sia migliorata;
 - per attività contenziosa, in caso di probabilità di soccombenza, desumibile dall'analisi di sentenze passate in giudicato o non ancora definitive, e dalla possibilità di conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

TITOLO IV

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

CAPO I

INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 29

Diritto di interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge n. 212/20000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i..
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Articolo 30

Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 32.
3. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune di Parella, l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 32.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:

- a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;
 - b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 31 **Istanza di interpello**

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 25, comma 5;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 25;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 32 **Adempimenti del Comune**

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito internet del Comune di Parella.

Articolo 33

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 26 comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 32 si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO II

AUTOTUTELA

Articolo 34

Autotutela – Principi

1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il Responsabile del Servizio Finanziario o il Funzionario Responsabile del tributo, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) realizzare l'interesse pubblico;
 - b) ripristinare la legalità;
 - c) ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
 - d) migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.
4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.
5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
8. Nel caso di annullamento o revoca parziale dell'atto nel corso del giudizio il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata della sanzione, previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso e le spese rimangano a carico delle parti che le hanno sostenute; annullamento e revoca parziale non sono autonomamente impugnabili.

Articolo 35

Autotutela su istanza di parte

1. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.

2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

Articolo 36

Procedimento in autotutela d'ufficio

1. Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario o il Funzionario Responsabile del tributo, può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito casi tipici di autotutela:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza;
 - g) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.
2. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.
3. Nei casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione il funzionario responsabile del tributo, anche su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto nonché nel caso delle fattispecie di cui al comma 1.
4. Nell'esercizio dell'autotutela il Responsabile del Servizio Finanziario o il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

CAPO III

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 37

Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della L. N. 449 del 27/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i. e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.

Articolo 38

Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.

3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Articolo 39

Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo.

Articolo 40

Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione:
 - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c) degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 41

Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
6. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Articolo 42

Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento

1. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Articolo 43

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c) le modalità di versamento delle somme dovute.

Articolo 44

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del precedente art. 27.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia di cui all'ultimo comma.
3. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Articolo 45

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Articolo 46

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
3. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

CAPO IV

RECLAMO/MEDIAZIONE

Articolo 47

Reclamo/ Mediazione- ambito di applicazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale, di valore non superiore al limite previsto dall'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1997 e s.m.i. e relative agli atti oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 19 del predetto decreto.
2. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.

Articolo 48

Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione, produce i seguenti effetti:
 - interrompe il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto;
 - apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia;
 - sospende la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo per 90 giorni, ferma restando la debenza degli interessi previsti dalla disciplina applicabile al singolo tributo.

Articolo 49

Trattazione dell'istanza

1. La competenza ad esaminare l'istanza di reclamo-mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 è, in via generale, in capo ai singoli Funzionari Responsabili di ogni tributo.

2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può individuare una struttura diversa e autonoma da quella che cura l'istruttoria degli atti reclamabili, compatibilmente con la propria struttura organizzativa. In tal caso, il Servizio Economico Finanziario verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari per la trattazione e, verificata l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, invia apposita relazione, al responsabile dell'esame dei reclami / proposte di mediazione illustrando la posizione del Servizio Tributi.
3. Il responsabile/la struttura incaricata dell'esame a valutazione del reclamo procede ad autonoma valutazione istruttoria della controversia, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una definizione stragiudiziale del contenzioso.
4. Il responsabile/la struttura procede quindi all'autonoma adozione delle decisioni in materia di accoglimento o rigetto, anche parziali, dei motivi di reclamo, ivi comprese le determinazioni circa l'eventuale proposta di mediazione contenuta nel reclamo o da proporre al reclamante.
5. La valutazione istruttoria e decisioni del responsabile/della struttura sono effettuate sulla base delle disposizioni di legge vigenti concernenti la controversia nonché al principio di indisponibilità della pretesa tributaria, alla eventuale incertezza della controversia, al grado di sostenibilità della pretesa tributaria anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, all'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, nonché al principio di economicità dell'azione amministrativa.
6. Il responsabile/la struttura, in relazione alle responsabilità, funzioni e poteri previsti dalla legge, procede a:
 - a) accoglimento o rigetto, anche parziale, dei motivi del reclamo e conseguente annullamento totale o parziale della pretesa tributaria;
 - b) formulazione di eventuale ipotesi di mediazione da sottoporre al contribuente ed eventuale sottoscrizione degli stessi.

Articolo 50

Accordo di mediazione

1. Il responsabile/struttura dell'esame dei reclami / proposte di mediazione, qualora ritenga che sussistano i presupposti per la mediazione, attiva le relative procedure:
 - a) accoglie la proposta di mediazione formulata dal contribuente;
 - b) elabora una propria offerta di mediazione sottoposta ad accettazione del contribuente.
2. Qualora le parti pervengano ad un accordo, deve essere redatto apposito verbale che riporta le procedure e le motivazioni che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, nonché elencare le modalità con cui si è pervenuti all'accordo, l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni, le modalità di versamento degli stessi, le eventuali modalità di rateizzazione.

Articolo 51

Perfezionamento dell'accordo di mediazione

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata; in caso di rateazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. 218/1997.
 - b) con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.
2. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.

Articolo 52

Sanzioni

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate dell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

Articolo 53
Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale

1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.
2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1.

Articolo 54
Provvedimento di diniego

1. Nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, Il responsabile/struttura comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.
2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

Articolo 55
Irregolarità nel perfezionamento della definizione

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
 - a) versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - b) mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - c) mancata prestazione della garanzia, quando richiesta.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, Il responsabile/struttura valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.
3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
 - a) versamento dell'eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
 - b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
 - c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.

CAPO V°

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo. 56
**Ambito applicativo dell'istituto del ravvedimento operoso e
estensione della sua applicazione**

1. La sanzione è ridotta:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione re-

- lativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. La regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta è ammessa a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche oltre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza (oppure in alternativa:) La regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta è ammessa a condizione che la violazione non sia stata già constatata con la notificazione di avviso di accertamento od atto di contestazione di irrogazione sanzioni delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
3. La riduzione della sanzione di cui al precedente comma 1, lettere c), d) ed e), è estesa alle violazioni di omessa presentazione della dichiarazione in materia di tributi locali, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. (Il ravvedimento operoso già previsto, dall'art. 13 del D.Lgs 472/1997 per la regolarizzazione delle violazioni di versamento e dichiarative anche per i tributi locali, con l'intervento del Decreto Fiscale (D.L. n. 124/19, convertito in L. 157/2019) è stato esteso, sotto il profilo temporale oltre il termine della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione. Le disposizioni di regolarizzazione "estesa" riguardano le violazioni di versamento ed infedele denuncia, mentre quelle relative all'omissione della dichiarazione risultano comprese, a legislazione attuale, entro il termine di ravvedimento dei 90 gg. successivi alla scadenza della sua presentazione. La norma che segue estende l'applicazione dell'istituto dei meccanismi di riduzione della sanzione anche alle violazioni per omessa denuncia).
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della sua differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 57 Pubblicità

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Il regolamento sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Articolo 58 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti e, in particolare, il Regolamento Comunale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____.

Articolo 59
Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le leggi in materia.

Articolo 60
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 61
Entrata in vigore

- (1) Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i., il presente regolamento:
 - entra in vigore il 1° Gennaio 2020;
 - sarà inserito telematicamente, unitamente alla deliberazione di approvazione, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni in legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i..

Costi di elaborazione e di notifica

Tabella 1	
<i>Tipo spedizione</i>	
Lettera inviata con posta ordinaria	<i>tariffe postali in vigore</i>
Raccomandata A/R (busta / cartolina di ritorno – bianca)	
Notifica Atto Giudiziario Raccomandata AG	
Notifiche effettuate ai sensi degli artt. 60 del D.P.R. 600/73 e 14 della legge 890/82 nonché secondo le altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative (es. messi, pec, ...)	€ 8,75

(Eventuali variazioni tariffarie stabilite dall'incaricato della consegna/notifica durante l'attività coattiva saranno automaticamente aggiornate)

Tabella 2	
<i>Documenti/atti</i>	<i>Costo</i>
Preavviso di iscrizione d'ipoteca (procedura immobiliare)	€ 190,00
Preavviso di pignoramento presso terzi (procedura presso terzi)	€ 34,00
Preavviso fermo amministrativo (procedura presso fermo)	All. A D.M. FIN. 21/11/00 (*)
Avvisi di accertamento	€ 0,00
Intimazione di pagamento – messa in mora	€ 4,00
Ingiunzione fiscale	€ 0,00
Ingiunzione fiscale per sanzioni C.D.S.	€ 20,00
Intimazioni di pagamento per rinnovo Ingiunzione	€ 20,00
Avvisi in lettera ordinaria	€ 2,00
Solleciti disposti dalla legge di stabilità 2013, n. 228 del 24/12/2012 o dalla legge 160/2019)	€ 0,00
Comunicazioni di pre e post fermo	€ 3,00
Perfezionamento delle comunicazioni inesitate inviate con notifiche A/R e AG	€ 15,00
Piani rateali	€ 19,00

(*) Il costo per il Preavviso di Fermo è parametrato in modo identico e sostitutivo a quello definito per l'iscrizione del Fermo amministrativo delle tabelle Allegato A del Decreto Ministero delle Finanze del 21/11/2000.

Tabella 3	
<i>Visure immobiliari:</i>	
Relazioni immobiliari ipotecarie - Impianto a zero note (per esito sia positivo sia negativo)	€ 120,00
Ogni formalità	€ 20,00
<i>Visure camerali:</i>	
Registro imprese: Ricerca anagrafica	€ 2,00
Scheda persona / Visura Ordinaria / Visura Storica	€ 21,00
<i>Ricerche mirate:</i>	
(saranno addebitate solo se esito positivo della ricerca)	

Persone fisiche → datore di Lavoro, partecipazioni societarie, rapporti bancari	€ 196,00
Aziende → rapporti bancari, locazioni e/o cessioni	